TELEFISCO 2006
I TEMI DEL CONVEGNO

Mentre l'imposizione per aree cerca le regole i consuntivi 2005 seguono il Codice civile

In campo le competenze giuridico-contabili in Tribunale e per vigilare sul denaro sporco

Nei distretti tassazione a più vie

Da un consolidato su misura al concordato triennale

Sono tanti i chiarimenti che l'Amministrazione finanziaria dovrà fornire per rendere concretamente applicabile la disciplina fiscale dei distretti produttivi, prevista dalla Finanziaria 2006.

Una normativa, questa, assolutamente innovativa per il nostro ordinamento, basata (come si legge nella relazione di accompagnamento alla legge) su un nuovo concetto di "mutualità" che, però, aspetta di essere riempito di contenuti concreti, con particolare riferimento alle eventuali indicazioni che l'agenzia delle Entrate vorrà fornire in ordine alle modalità di ripartizione del carico fiscale tra le imprese aderenti.

● **Diversi regimi impositivi.** Leggendo il testo della norma, sembrerebbero potersi evidenziare almeno tre nuove possibili modalità di prelievo fiscale attuabili nei confronti dei soggetti che aderiscono al nuovo istituto:

a) la tassazione di distretto, che prevede una sorta di consolidato fiscale, realizzato mutuando (ove possibile) le regole degli articoli 117 e seguenti del Tuir;

b) la tassazione unitaria, attraverso la quale il reddito (rilevante per l'Erario e gli Enti locali) delle imprese che hanno optato per questa scelta viene concordato per almeno un triennio;

c) il concordato preventivo per le singole imprese, possibile sia ai fini delle imposte dirette che per i tributi locali ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria.

Una disciplina innovativa fondata sul concetto di mutualità

Ebbene, non è chiaro se possano optare per la prima forma di prelievo esclusivamente le imprese già soggette all'Ires o se, di contro, vi possano aderire anche quelle soggette a Irpef (Ire). La relazione originaria sembrerebbe lasciare propendere per la prima soluzione ma già, in dottrina, si raccolgono posizioni contrastanti.

Non è chiaro, poi, se la soggettività passiva del distretto ai fini dell'Ires nasca solo con l'esercizio dell'opzione per la tassazione unitaria o se, di contro, questo effetto sia da riconnettere anche alla scelta per la tassazione di distretto. La lettura della relazione sembrerebbe lasciar propendere per la prima ipotesi ma, anche qui, non se ne comprendono bene i motivi.

Infine, non è bene evidenziato come, e con quali poteri, possa il distretto concordare preventivamente con l'Erario e gli Enti locali il livello di tassazione delle singole imprese, anche in assenza della tassazione unitaria o distrettuale.

● **Dubbi e problemi.** Occorrerà preliminarmente chiarire perché la relazione di accompagnamento preveda la possibilità di creare distretti produttivi, alternativamente, o su base territoriale o su base funzionale, atteso che il testo letterale della norma contempla congiuntamente le due articolazioni.

Bisognerà, poi, spiegare non solo come potrà superare un giudizio di costituzionalità la tassazione unitaria concordata (in quanto basata su criteri indefiniti, quali l'attitudine alla contribuzione delle imprese aderenti) quanto, soprattutto, come dovrà avvenire (sempre nella tassazione unitaria) la ripartizione del carico tributario tra i soggetti interessati.

È in tale ambito che dovrà necessariamente essere esplicitato il nuovo concetto di mutualità, cui fa riferimento la relazione, che dovrà essere coordinato con principi di trasparenza e parità di trattamento.

Quando si conosceranno le modalità pratiche con le quali dovrà essere declinato il principio della mutualità, probabilmente si riuscirà anche bene a comprendere perché, nella relazione di accompagnamento della legge, si afferma che quando il concordato preventivo è applicato alle singole imprese esso risulterà meno vantaggioso che nella forma unitaria.

AMEDEO SACRESTANO

Le alternative

Tipologie di prelievo applicabili ai Distretti

Tassazione di distretto

Realizzazione di un consolidato fiscale

Si applicano, ove possibile, le regole degli articoli 117 e seguenti del Tuir. I vantaggi consistono nella possibilità di compensare utili e perdite e di trasferire cespiti in regime di neutralità fiscale. Il reddito non è determinato su basi concordatarie

Tassazione unitaria

Determinazione concordataria del reddito del Distretto

Il reddito di tutto il Distretto viene concordato preventivamente con Erario ed Enti locali. Non è chiaro su quali basi sarà possibile determinare preventivamente il reddito del Distretto e come dovrà essere ripartito, successivamente, il carico tributario tra gli aderenti

Concordato per le singole imprese

Determinazione concordataria del reddito delle imprese

Il Distretto concorda il carico impositivo per le singole imprese aderenti che non vogliono aderire alle prime due forme di possibile tassazione. Non sono chiari gli elementi di determinazione preventiva del reddito

LEGGE FALLIMENTARE

Dottori e avvocati a tutela dei creditori

Le novità del Dlgs 5/2006 alla legge fallimentare evidenziano il cambio di prospettiva adottato rispetto a quella del 1942. All'epoca, il fallimento era improntato, in un'ottica di accentuata tutela dei creditori, a finalità principalmente liquidatorie da svolgersi sotto la vigilanza del Tribunale e la direzione del giudice delegato.

● **I nuovi attori.** Oggi le cose sono mutate: il giudice delegato ha infatti perso la funzione sua tipica di motore della procedura per assumere quella di arbitro delle regole in giuoco; nel contempo sono balzati alla ribalta, quali veri protagonisti della vicenda, i creditori, da un lato, e il curatore, dall'altro.

Si aprono spazi nello svolgimento delle liquidazioni

I primi, nello specifico, sono stati ritenuti come la categoria che meglio di chiunque altro è in grado di scegliere tra le modalità previste per il soddisfacimento dei propri interessi: di qui l'importante ruolo affidato dalla nuova procedura fallimentare al comitato dei creditori.

Basta scorrere infatti l'articolato per rendersi conto che questo organo non ha più natura semplicemente consultiva. Se prima emetteva pareri non vincolanti (l'unica eccezione era stabilita nell'ambito dell'esercizio provvisorio dell'impresa), con il nuovo assetto possiede anche il potere di autorizzare gli atti del curatore e di vigilare sul suo operato.

Così, si segnala che al comitato dei creditori è stato ora affidato, in sede di liquidazione dell'attivo, il compito di valutare il profilo economico delle operazioni che il curatore intende compiere. Questa attività può attuarsi con l'emissione di pareri vincolanti o con autorizzazioni per gli atti di maggior valore.

● **Conflitti.** Una volta ridisegnati i poteri e le funzioni dell'organo in parola, il decreto legislativo ha voluto risolvere anche gli eventuali conflitti che dovessero sorgere con il curatore. In particolare, l'articolo 36 attribuisce al giudice delegato il compito di decidere, sulla base di valutazioni di mera legittimità, oltre i reclami contro gli atti del curatore, anche quelli che fossero proposti nei confronti degli atti del comitato dei creditori.

L'organo in parola è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che dichiara il fallimento. È costituito da tre o cinque membri scelti in modo tale da rappresentare in senso equilibrato quantità e qualità dei crediti nonché possibilità di soddisfacimento. Ogni membro può comunque delegare le proprie funzioni a un soggetto avente i requisiti previsti per la nomina a curatore, previa comunicazione al giudice delegato. In questo ambito, il professionista (avvocato, dottore commercialista o ragioniere) può assumere un ruolo di non poco conto, quale rappresentante del creditore.

Si ricorda ancora che il giudice delegato potrà sostituirsi nelle decisioni che spettano al comitato dei creditori nelle sole ipotesi tassative contemplate dalla normativa e precisamente nei casi di inerzia (ad esempio, quando il comitato non decide nel termine di legge di quindici giorni), di impossibilità di funzionamento dello stesso organo ovvero in situazioni di urgenza (se è necessario decidere prima che il Comitato possa materialmente deliberare).

Quanto all'attività espletata in qualità di membro del comitato dei creditori, l'articolo 41 stabilisce il diritto di ciascun componente al rimborso delle spese; è prevista poi la possibilità di un eventuale compenso da riconoscersi ai sensi dell'articolo 37-bis della legge fallimentare. Quest'ultima norma demanda infatti alla maggioranza dei creditori la decisione di attribuire un compenso ai componenti del comitato nel limite massimo del 10% di quello liquidato al curatore.

FLAVIA SILLA

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Ai professionisti anche il monitoraggio delle risorse lecite

Cresce l'attesa dei professionisti per l'emanazione delle disposizioni attuative dei nuovi obblighi antiriciclaggio che riguarderanno a breve la loro attività. Nonostante siano date per imminenti, le norme regolamentari non sono state infatti ancora ufficialmente emanate, così come il collegato provvedimento che l'Ufficio italiano cambi dovrebbe delineare compiutamente il contenuto dei criteri che dovranno ispirare la segnalazione delle operazioni sospette.

Nel frattempo è invece giunta la definitiva approvazione della delega per il recepimento della terza direttiva comunitaria per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, n. 2005/60/CE, inserita nella neo-varata legge comunitaria 2005, licenziata dalle Camere in questi giorni e che contiene anche novità di diretto impatto sull'universo delle professioni.

● **La comunitaria 2005.** Con una modifica al decreto legislativo n. 56/2004, la comunitaria 2005 ha esteso i doveri di segnalazione delle operazioni sospette a tutti i soggetti che rendano servizi professionali in materia di amministrazione, contabilità e tributi, ampliando i doveri attributi ai soli iscritti in Albi dalla previdente versione del provvedimento.

I principi e criteri direttivi individuati nascono nel segno della peculiarità principale della nuova direttiva, che consiste nel fatto che le misure antiriciclaggio non dovranno riguardare solo il contrasto al riutilizzo del denaro di fonte illecita, ma monitorare anche l'accumulo di risorse di fonte lecita potenzialmente destinabili al finanziamento del terrorismo: in questa nuova ottica dovranno essere concepite le citate misure per attuare il congelamento dei capitali "a rischio", inclusa la possibilità di affidare l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche congelate a un'autorità pubblica.

Dovranno poi essere censite le persone giuridiche e fisiche che esercitano attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata, nonché estese le disposizioni della direttiva ai soggetti ricompresi nella vigente normativa italiana antiriciclaggio, nonché alle professioni e categorie di imprese che svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra le quali la direttiva menzionata sulle società fiduciarie.

Non vengono dimenticati i professionisti, in attesa di avviare la loro attività di collaborazione con le autorità di vigilanza. La delega, come per gli altri intermediari, impone loro di graduare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione, con l'ulteriore raccomandazione volta ad adeguare l'applicazione delle disposizioni alle peculiarità delle varie professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle persone soggetti alla direttiva. Va sottolineato il criterio di delega volto a evitare il ripetersi delle procedure di identificazione del cliente, prevedendo in quali casi gli enti e le persone soggetti alla direttiva possano ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Sui mutati doveri del collegio sindacale, infine, va posto l'accento sugli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, così come quelli di comunicazione o di informazione delle altre violazioni normative, nonché estendere i doveri del collegio stesso alle figure dei revisori contabili, delle società di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione e a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati.

LUIGI FERRAJOLI

ALLO STUDIO UN TESTO UNICO

■ L'attuazione della terza direttiva, che il Governo dovrà adottare entro il 2007, passerà per uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti Cee n. 2580/2001 e n. 881/2002, nonché da quelli emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Regolamenti, questi, messi a punto con l'intento specifico di contrastare il finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
L'esigenza primaria sarà quella di coordinare le disposizioni interne attualmente vigenti in materia — di cui alla legge 197/91, al Dlgs 56/2004 e alle altre fonti collegate — con l'ultima normazione sovranazionale, in un momento di particolare fermento dovuto alla fase, ancora in corso, di attuazione della precedente direttiva antiriciclaggio, la 2001/97/Cee, e al progetto di riunire in un Testo unico tutte le disposizioni nazionali antiriciclaggio, che in questa occasione potrebbe trovare concreta attuazione

COMPRAVENDITE

Immobili nel rogito con il doppio valore

Dal 1° gennaio 2006 l'imposta di registro ha voltato pagina e si apre dunque uno scenario prima sconosciuto, quello del rogito in cui sono dichiarati due importi: il prezzo effettivamente pattuito (che diviene fiscalmente irrilevante sotto il profilo della tassazione indiretta) e il valore catastale del bene (che costituisce ora l'importo su cui applicare l'aliquota d'imposta). La base imponibile dei trasferimenti di abitazioni tra privati infatti non fa più riferimento al prezzo del bene trasferito (o al suo valore venale, se superiore), ma al suo valore catastale (quello cioè che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per determinati coefficienti di aggiornamento).

Si dichiara il prezzo ma l'imposta si paga in base alle rendite

Ad esempio, nella compravendita di un appartamento con rendita catastale di 634,92 euro nella quale si dichiara un prezzo di 300mila euro, a richiesta dell'acquirente la tassazione va operata non più prendendo a riferimento il prezzo (caso nel quale — senza agevolazioni — le imposte di registro, ipotecaria e catastale sarebbero pari a 30mila €) ma il valore catastale (e cioè 634,92 x 126 = 80.000), con il risultato che l'ammontare da pagare in sede di registrazione risulta essere — sempre senza agevolazioni — di 8mila euro (5.600 euro per imposta di registro, 1.600 per l'ipotecaria e 800 per la catastale).

● **Le esclusioni.** La nuova norma però si applica solo nel caso in cui si tratti di «cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali». Pertanto, ove all'atto intervengano (dal lato della parte venditrice o da quello dell'acquirente) soggetti diversi la nuova norma non si può applicare e la tassazione andrà operata con le regole "tradizionali" (cioè base imponibile uguale al prezzo o, se superiore, al valore del bene).

La nuova norma inoltre non riguarda qualsiasi tipologia edilizia, ma concerne esclusivamente gli «immobili ad uso abitativo e relative pertinenze» (ne sono quindi esclusi uffici, negozi, opifici, terreni, eccetera): pertinenze "classiche" delle abitazioni sono il garage, la cantina e il solaio, ma può pensarsi anche a pertinenze meno frequenti, come i locali di deposito (spesso ricorrenti nelle abitazioni ex rurali) o la chiesetta annessa a una villa di campagna.

● **Le plusvalenze.** La Finanziaria 2006 contiene infine una rilevante novità anche per la tassazione di alcune plusvalenze realizzate da privati nella vendita di beni immobili, alle quali d'ora innanzi potrà essere applicata, al posto dell'imposizione che normalmente si opererebbe (si tratta, a seconda dei casi, di un reddito che va a comporre l'ordinario imponibile Irpef oppure che è soggetto alla cosiddetta tassazione separata), un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Le plusvalenze interessate dalla nuova imposta sostitutiva sono quelle che si realizzano:

❶ se viene venduto un bene acquistato (o costruito) da meno di 5 anni (a meno che non si tratti di un bene proveniente per successione o per donazione oppure di una casa che, per la maggior parte del periodo tra acquisto è vendita è stata adibita ad abitazione del contribuente): in tal caso costituisce reddito per il cedente la differenza tra il prezzo incassato e il costo di acquisto o di costruzione;

❷ se viene venduta un'area edificabile: anche qui costituisce reddito per il privato venditore la differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto.

ANGELO BUSANI

IAS E NUOVO DIRITTO SOCIETARIO

Bilanci 2005 «puliti» dalle interferenze fiscali

Il bilancio relativo all'esercizio 2005 è il secondo nel quale si applicano le norme introdotte dalla riforma del diritto societario e che deve essere redatto senza interferenze fiscali.

Le imprese, rispetto al 2004, hanno alcuni punti di riferimento in più nei principi contabili nazionali, emanati o revisionati dall'Oic (Organismo italiano di contabilità): si tratta di oltre venti documenti tra quelli aggiornati in base alle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario, oppure integralmente nuovi.

È opportuno che le imprese utilizzino al meglio questa momentanea tregua nelle regole di redazione dei bilanci, affinando la redazione degli stessi, in quanto nel corso del 2006 sarà recepita la direttiva n. 51/2003, che introdurrà regole innovative per la redazione dei conti delle imprese. In sostanza, i bilanci devono essere redatti seguendo, sempre di più, le disposizioni civilistiche, piuttosto che quelle tributarie, prestando particolare attenzione al calcolo degli ammortamenti.

Errato l'uso personalizzato dei principi contabili internazionali

● **I chiarimenti del Fisco.** In materia di doppio binario, nel corso del 2005 l'agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 27/E del 2005 e le risoluzioni n. 152/E del 2005 e n. 168/E del 2005, chiarendo alcuni dubbi. La prima risoluzione ha confermato che per le spese relative a più esercizi, di cui all'articolo 108 del Tuir, non opera la disciplina del doppio binario, mentre la seconda ha ribadito che questa disciplina è ammessa esclusivamente per le norme che hanno finalità sovvenzionali e per quelle che dettano modalità forfetarie di determinazione dei componenti negativi di reddito.

Con riferimento alle modalità di redazione del bilancio, è opportuno ribadire che le imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile devono utilizzare i principi contabili nazionali, evitando di sconfinare in quelli internazionali (Ias/Ifrs), che potrebbero contenere disposizioni in contrasto con le norme nazionali. Tra l'altro, i principi nazionali costituiscono disposizioni che integrano, sul piano tecnico, le norme giuridiche, mentre gli Ias, emanati con Regolamento comunitario, sono essi stessi norme di legge.

● **I contatti tra Ias e principi nazionali.** Questo anche se, indubbiamente, sono numerosi i punti di contatto tra principi contabili nazionali e principi internazionali e, in molti casi, i principi internazionali possono essere utilizzati a completamento dei principi nazionali. Tuttavia, questo non consente di utilizzare disposizioni, contenute negli Ias, in contrasto con le norme interne.

Inoltre, esiste una errata impostazione in base alla quale si vorrebbe fare dei principi internazionali un utilizzo personalizzato o distorto degli stessi, identificando, per esempio, uno Ias che "piace" e che si vorrebbe utilizzare. Questo comportamento, in molti casi, può portare a disattendere le norme del Codice civile, oppure, ed è questa l'ipotesi peggiore, non solo a disattendere le norme giuridiche ma a utilizzare malamente gli Ias. Per fare un esempio, un quesito ricorrente riguarda la possibilità di effettuare rivalutazione dei beni di impresa, al di fuori delle specifiche leggi e senza rilevanza fiscale, utilizzando la possibilità offerta dallo Ias 16, che consiste nella valutazione con il «modello della rideterminazione del valore».

Tra l'altro, generalmente, i quesiti riguardano imprese in perdita, che vorrebbero con la rivalutazione dei beni dell'attivo, rivitalizzare il patrimonio netto eroso dalle perdite. Tuttavia, nel sistema Ias, ma anche nel nostro, una società in perdita strutturale non può rivalutare le attività, ma semmai deve svalutare le stesse, come prevedono lo Ias36, il Codice civile (articolo 2426 n. 3) e i principi contabili nazionali che, dopo la revisione operata, ribadiscono tale impostazione anche con riferimento al n. 3-bis dell'articolo 2427 del Cc, introdotto dalla riforma.

FRANCO ROSCINI VITALI

REDDITI DI CAPITALE

Società di comodo ancora nel dubbio

La Commissione Finanze della Camera, nel rilasciare il suo parere favorevole allo schema di decreto correttivo dell'Ires, il 26 maggio scorso, lo aveva, fra l'altro, condizionato al fatto che il Governo provvedesse a confermare la rilevanza delle partecipazioni esenti, al pari delle altre partecipazioni, ai fini della verifica dei parametri (ricavi e altri proventi) stabiliti per la qualificazione delle società di comodo (articolo 30 della legge n. 724 del 1994, si veda il punto 2, lettera c).

● **Il vuoto interpretativo.** Nonostante in dottrina la questione sia stata oggetto di vivace dibattito, anche sulle pagine di questo giornale, le istruzioni alla dichiarazione dei redditi non hanno fornito alcuno specifico chiarimento in proposito.

Carenti le istruzioni di Unico sul reddito minimo

Esse si limitano ad affermare che «ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo RF76, colonna 5, e il reddito indicato nel rigo RN5 del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

— proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
— reddito esente ai fini Ires;
— reddito detassato ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 383/2001 (cosidetta Tremonti-bis)».

● **L'approvazione del correttivo.** Il correttivo è stato poi varato definitivamente (Dlgs n. 247 del 2005), ma senza alcun cenno alla tematica del calcolo del reddito minimo delle società di comodo.

Il Governo, nella relazione al provvedimento ha precisato che «non si è ritenuto opportuno apportare delle modifiche normative in quanto sufficiente un intervento di carattere interpretativo da parte dell'agenzia delle Entrate».

È quindi chiaro, da un lato, che non vi sarà mai una norma di interpretazione autentica; dall'altro che l'unico organo che può dare tranquillità ai contribuenti, a questo punto è l'agenzia delle Entrate.

Il Telefisco 2006, che si terrà domani, potrebbe costituire l'occasione, per le Entrate di fornire l'esplicito chiarimento, mancato nella modulistica dello scorso d'anno.

● **La precisazione attesa.** Il chiarimento dovrebbe riguardare:

— sia la possibilità di computare la quota esente delle plusvalenze di cui all'articolo 87 del Testo unico in aggiunta al reddito imponibile, ai fini del confronto con il reddito minimo;
— sia la possibilità di computare la quota di utili percepiti che non concorre a formare il reddito imponibile per effetto dell'articolo 89 del Tuir.

La soluzione prospettata è conforme con l'assunto che la *participation exemption* e la parziale esclusione dei dividendi dall'imponibile mirano ad attenuare la doppia imposizione economica e che, pertanto, non tener conto di questi redditi nel calcolo del reddito complessivo da confrontare con quello minimo genererebbe doppie tassazioni e discriminazioni dei soggetti con redditi di natura partecipativa.

MARCO PIAZZA